Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche

00187 ROMA – Via Piave 61
tel. 06/42000358 – 06/42010899
fax. 06/42010628

sito internet: www.flp.it Email: flp@flp.it

Segreteria Generale

Prot. n. 0579/FLP11

Roma, 28 marzo 2011

NOTIZIARIO N°19

Ai Coordinamenti Nazionali FLP
Alle OO.SS. federate alla FLP
Alle Strutture periferiche FLP
Ai Responsabili FLP
Ai Componenti delle RSU
LORO SEDI

Stop dal Tribunale di Lamezia Terme, condannato il Ministero della Giustizia

Riforma Brunetta e relazioni sindacali

Il Tribunale di Lamezia Terme, con sentenza del 2 febbraio 2011 che si allega alla presente, ha respinto l'opposizione presentata dal Ministero della Giustizia ad un precedente provvedimento dello stesso Tribunale con il quale era stata condannata quella Amministrazione per **condotta antisindacale**.

Nei fatti, alcune organizzazioni sindacali territoriali del Comparto Ministeri della provincia di Catanzaro si erano rivolti al Giudice per denunciare la condotta antisindacale dell'Amministrazione a livello periferico che aveva effettuato scelte di carattere organizzativo funzionale senza dare corso alle procedure di concertazione e consultazione sindacale ma unilateralmente ed in linea con le disposizioni di cui all'art. 40 del decreto legislativo 150/2009.

In primo grado il comportamento dell'Amministrazione era stato giudicato parzialmente antisindacale e questo giudizio era stato impugnato sia dalla stessa Amministrazione sia dalle OO.SS. territoriali proponenti la denuncia.

Con la sentenza del 2 febbraio 2011 il Giudice ha chiarito e confermato che l'inosservanza degli obblighi di concertazione costituisce comportamento lesivo della possibilità di interlocuzione di parte sindacale al fine di garantire il rispetto dell'interesse collettivo dei lavoratori in relazione all'operato del datore di lavoro.

Ha altresì evidenziato che pur in presenza della cessata applicazione dei CCNI (contratti collettivi nazionali integrativi) all'1.1.2011, restava invece operante il CCNL di

Comparto in relazione all'iter temporale previsto dall'art. 65 dello stesso Dlgs 150/2009, come più volte ribadito da analoghe sentenze dei Tribunali di Torino, Salerno, Trieste.

A tale proposito giova ricordare, **l'importante sentenza del Giudice di Roma** datata 7 gennaio u.s. con la quale, su ricorso della nostra Federazione ed in particolare della FLP Finanze, è stata condannata l'Agenzia delle Dogane per comportamento antisindacale in quanto la stessa aveva avviato le procedure per i passaggi di area senza concordarli con le OO.SS. Nazionali di quel Comparto.

Purtroppo la lettura di queste sentenze, ultima compresa, evidenzia con maggiore forza l'opzione di far valere diritti e ragioni oramai solo attraverso la Magistratura del lavoro confermando in pieno il giudizio critico su tutta l'attuale fase di relazioni sindacali che, nei fatti, sono state svuotate del loro significato dall'applicazione della "norma Brunetta" a tutto vantaggio delle Amministrazioni e, allo stato, con nessun beneficio per un migliore funzionamento della P.A..

E' appena il caso di sottolineare come il tentativo del Ministro Brunetta di far decollare una sorta decreto legislativo 150bis di interpretazione autentica del "papà" 150/2009 non sia altro che il modo per fermare le sentenze ed i pronunciamenti che rendono evidente l'inapplicabilità e la farraginosità di una norma e di una riforma sulla quale abbiamo e continuiamo ad avere una posizione assolutamente contraria.

Quanto sopra non per una pregiudiziale avversione nei confronti di ogni tentativo di riforma della macchina amministrativa pubblica, ma perché riteniamo debba essere ripristinata a tutti gli effetti la "regola delle corrette relazioni sindacali" e da queste partire per il traguardo di una seria riforma della P.A..

Niente a che vedere, quindi, con quella sorta di infingimento quale riteniamo sia stato l'accordo del 4 febbraio 2011 raggiunto dal Governo e solo da alcune delle OO.SS. del Pubblico Impiego; in ogni caso aspettiamo la tanto sbandierata verifica in sede Aran per capire quanto si potrà cancellare della 150/2009, quante delle materie ora tolte alla contrattazione potranno rientrare nel confronto fra le parti e rendere effettivamente proficuo un percorso elettorale di RSU che dovrà essere basato su un regolamento efficace e su una concreta definizione dei comparti di riferimento.

LA SEGRETERIA GENERALE

SENT. 63/11
CRON. 439/11
REP. //
R.G. 1033/10

Udienza di discussione: 02-02-11
Data del deposito: 02-02-11
OGGETTO: Art. 28 legge ... Opposizione

TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME

- Sezione Lavoro e Previdenza -

Il Tribunale di Lamezia Terme, in persona del Giudice del Lavoro, dr. Gustavo Danise, all'esito dell'udienza di discussione del 02.02.11, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero n. 1033 del R.G. sezione lavoro dell'anno 2010, avente ad oggetto opposizione al decreto del 7.09.10, R.G. 781/2010 del Tribunale di Lamezia Terme

t r a

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro *pro tempore*, C.F. 80184430587, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, C.F. 80004580793, presso i cui uffici, in via G. Da Fiore n. 34, è elettivamente domiciliato;

- ricorrente -

e

F.P. – CGIL, C.F.: 92028310791, in pers. del Segretario Provinciale di Catanzaro *pro tempore*, **F. P. – CISL**, C.F.: 97025280799, in pers. del Segretario Provinciale di Catanzaro *pro tempore*, **UIL – Pubblica Amministrazione**, C.F.: 95070810650, in pers. del Segretario Provinciale di Catanzaro *pro tempore*, elettivamente domiciliati in Lamezia Terme, via Adda n. 31, presso lo studio dell'Avv. Elisabetta Molinaro, ma rappresentati e difesi dall'avv. Danilo Colabraro, in forza di procura a margine della memoria di costituzione;

- Resistenti -

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 24.09.10, il Ministero della Giustizia proponeva opposizione avverso il decreto n. 781/2010, che aveva dichiarato parzialmente antisindacale il suo comportamento, per aver proceduto a riotganizzare gli uffici senza dar corso alle procedure di concertazione e consultazione sindacale, previste dal CCNL di categoria.

A fondamento della domanda di annullamento o revoca parziale del decreto, parte ricorrente sosteneva, in particolare, l'applicabilità diretta dell'art. 40 d.lgs. 150/09 e la sufficienza della mera consultazione nella predisposizione di un diverso modello organizzativo.

Si costituivano le rappresentanze sindacali chiedendo il rigetto del ricorso con conferma del decreto ex art. 28 L. 300/70.

La domanda è infondata e, pertanto, va rigettata.

Il d.lgs. 150/2009 limita l'ambito delle materie destinate alla contrattazione collettiva, comportando una sostanziale revisione del sistema delle relazioni sindacali nel pubblico impiego.

La piena applicazione di tale disciplina, tuttavia, secondo quanto previsto nell'iter temporale di cui all'art. 65 dello stesso decreto, e come ormai ribadito da giurisprudenza costante, è subordinata alla stipulazione dei nuovi contratti collettivi (cfr. Trib Torino 02.04.10; Trib. Salerno 18.07.10, Trib. Trieste 05.10.10).

Così, mentre i contratti collettivi integrativi hanno perso efficacia dal 01.01.11 e quelli per il Comparto Regioni dal 31.01.11, quelli per le Autonomie locali perderanno efficacia dal 31.12.12; i contratti collettivi nazionali, invece, resteranno in vigore fino alla scadenza prevista.

Pertanto, le norme del decreto riguardanti la contrattazione collettiva nazionale trovano applicazione solo in riferimento ai contratti collettivi

stipulati successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs 150/09 e non a quelli stipulati anteriormente.

Nel caso in esame, poiché ancora non si era proceduto all'adeguamento del contratto integrativo Giustizia, nell'emanazione degli atti relativi all'organizzazione degli uffici il Dirigente ed il Presidente del Tribunale avrebbero dovuto procedere alla consultazione e alla concertazione sindacale.

L'inosservanza degli obblighi di concertazione costituisce un comportamento antisindacale in quanto lede una delle prerogative più tipiche delle organizzazioni sindacali ,vale a dire l'interlocuzione sul procedimento al fine di verificare la correttezza dell'operato del datore di lavoro rispetto all'interesse collettivo di tutti i lavoratori.

Inoltre, relativamente alla presunta condotta antisindacale, nella stessa memoria di parte ricorrente si riconosce che la rotazione del personale ha effettivamente inciso sul carico di lavoro e pertanto la mancata concertazione ha provocato la violazione delle prerogative sindacali.

Tale riorganizzazione non avrebbe dovuto essere oggetto di un obbligo di informativa da parte degli uffici dirigenziali; obbligo comunque nel caso di specie non ottemperato.

Appare, quindi, evidente la condotta antisindacale posta in essere in violazione del contratto collettivo di comparto ed integrativo vigente.

Procedendo alla riorganizzazione degli uffici ed incidendo sulla distribuzione del carico di lavoro in maniera decisiva e non temporanea sia dal punto di vista prettamente retributivo che da quello meramente logistico, era necessario procedere alla concertazione o alla consultazione delle rappresentanze sindacali.

Per tali motivi la domanda va rigettata con compensazione delle spese di lite, attesa la complessità delle questioni giuridiche affrontate.

P.Q.M.

Il giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e difesa, così provvede:

1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il provvedimento impugnato;
2) Compensa le spese di lite.

Così deciso in Lamezia Terme
li 02 febbraio 2011

IL GIUDICE
Dr. Gustavo Danise

TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Depositato in Cancelleria il 02 FEB. 2011
IL CANCELLIERE
Giovanna Gianpà